

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

“PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

- VISTO** il Decreto Legislativo 03/05/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1714/DAR del 27/11/2017 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per l'anno 2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 04/01/2018 n. 8 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018);
- VISTE** le istanze assunte in data 15/10/1971 al prot. n. 19331, in data 16/12/2013 al prot. n. 351665, in data 03/03/2014 al prot. n. 38505 e in data 21/11/2014 al prot. n. 60867 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani e corredate di progetto a firma del tecnico Dott. Agr. Melchiorre Leone (Ord. Dott. Agronomi n. 197 della Provincia di Trapani) con le quale la Ditta VIEFFE Società Semplice Agricola, P.I. o C.F. n. 06177160824 con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) in Via Badia n. 143, ha chiesto la concessione, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di l/s 3,80 per complessivi mc. 40.000 per annata irrigua di acqua, da prelevare dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, dal laghetto collinare in terra battuta realizzato mediante lo sbarramento del Vallone denominato "Pionica", affluente del fiume "Grande", in località omonima al foglio di mappa 52



particella 582 del Comune di Santa Ninfa (TP) per uso irriguo, per l'irrigazione di una superficie di Ha 40.85.02 facente parte del maggior fondo esteso complessivamente Ha 57.37.37 di cui ha 15.52.35 risultanti superficie non irrigua, fabbricati, laghetto, tare e stradelle, costituita dalle particelle meglio specificate nel disciplinare che al presente si allega costituendone parte integrante;

VISTO il parere favorevole n. 3432/TP2522 del 27/01/2015 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 del R.D. n° 1775/1933 sulla di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;

VISTA la relazione di compiuta istruttoria prot. n. 66973 del 11/09/2015 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, preso atto che non furono prodotte opposizioni né domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, ha espresso il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal laghetto collinare in terra battuta realizzato mediante lo sbarramento del Vallone denominato "Pionica", affluente del fiume "Grande", in località omonima al foglio di mappa 52 particella 582 del Comune di Santa Ninfa (TP), moduli 0,0380 pari a l/s 3,80 di acqua per complessivi mc. 40.000 annui, da prelevare dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, per uso irriguo;



VISTA la nota n. 10404 del 09/03/2016 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 10° - Pianificazione, Regolazione ed Uso delle Acque, ha approvato gli atti istruttori trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ritenendo pertanto di potere concedere alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 18/04/2016 presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani dove è stato registrato al n. 1962 di repertorio in data 09/05/2016, e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura, il rilascio, della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che la Prefettura di Trapani non ha dato risposta entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e che, conseguentemente, come previsto dal comma 4-bis dello stesso art. 88 ha proceduto, in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del citato Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che qualora dovessero successivamente pervenire dalla Prefettura di Trapani comunicazioni attestanti la sussistenza, a carico della ditta istante, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, questo Dipartimento provvederà immediatamente alla revoca del presente Decreto;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

DECRETA

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla Ditta VIEFFE Società Semplice Agricola, P.I. o C.F. n. 06177160824 con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) in Via Badia n. 143, per la derivazione di l/s 3,80 per complessivi mc. 40.000 per annata irrigua di acqua, dal laghetto collinare in terra battuta realizzato mediante lo sbarramento del Vallone denominato “Pionica”, affluente del fiume “Grande”, in località omonima al foglio di mappa 52 particella 582 del Comune di Santa Ninfa (TP) per uso irriguo, per l’irrigazione di una superficie di Ha 40.85.02, da prelevare dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, per uso irriguo.

Art. 2 La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone parte integrante e alle condizioni di cui all’art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall’art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l’anno in corso viene quantizzato in € 50,86 (*euro cinquanta/86*).

Per gli anni successivi, l’importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell’Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Art. 3 L’introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4 Con il presente Decreto, per l’esercizio finanziario 2018, per il capitolo 2602 capo 16 (3010301003), sono accertati € 50,86 (*euro cinquanta/86*).

Art. 5 Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall’esercizio finanziario 2019 e fino all’esercizio finanziario 2058, l’importo annuo di € 50,86 (*euro cinquanta/86*). per complessivi €. 2034,40 (euro duemilatrentaquattro/40) da corrispondere in canoni annuali anticipati.

Art. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9.



D.D.G. n° 93
TP 2522


- Art. 7** Il presente Decreto sarà quindi trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.
- Art. 8** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Trapani" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 9** Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 10** Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo li 22 FEB 2018

Il Geometra
(Sergio Russo)

Il Dirigente del Servizio 3
(Ing. Giuseppe Dragotta)

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina



REGIONE SICILIANA

Rep. n. 1962

ASSESSORATO REGIONALE

del 9 MAG. 2016

DELL'E INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Cod. fiscale 80012000826

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua per uso **IRRIGUO** dal laghetto collinare in terra battuta realizzato mediante lo sbarramento del Vallone denominato Pionica, affluente del Fiume Grande, in località omonima del Comune di Santa Ninfa con le coordinate WGS84 UTM 33N E = 304277.64 N = 4180563.66, chiesta dalla ditta Nicastrì Roberto, nato ad Alcamo il [REDACTED], con istanza del 16/12/2013 tendente a surrogarsi alla ditta Salvo Giuseppe e Miceli Girolama nella concessione trentennale avanzata in data 15/10/1971 e successiva istanza di variante del 03/03/2014 d'integrazione della superficie irrigua, di cui alla sopra indicata domanda.

Con successiva domanda del 21/11/2014 la ditta Ficarotta Leonardo, nato a Palermo il 14/01/1981, nella qualità di Legale Rappresentante della "VIEFFE Società Semplice Agricola" - Partita IVA o C.F. 06177160824 con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) nella via Badia n. 143, ha chiesto di surrogarsi alla su citata ditta Nicastrì Roberto nelle anzidette istanze di concessione trentennale, di derivazione acqua, ad uso irriguo, dal sopra indicato laghetto collinare.

ARTICOLO 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal laghetto collinare in terra battuta realizzato mediante lo sbarramento del Vallone denominato Pionica, affluente del

Fiume Grande, in località omonima in corrispondenza della part. 582 del foglio di mappa n. 52 del Comune di Santa Ninfa, è fissata in misura non superiore a complessivi mc. 40.000 per annata irrigua, da prelevare limitatamente al periodo compreso dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, corrispondenti ad una portata continua di mod. 0,038 pari a lt.sec. 3,80 per l'irrigazione di terreno proprio impiantato a vigneto e ad oliveto.

Il predetto dal laghetto collinare in terra battuta, insistente nelle partt. 5, 135, 162, 361 e 582 del foglio di mappa n. 52 del Comune di Santa Ninfa della capacità di complessivi mc. 50.000, è stato regolarizzato giusto N.O. di quest'Ufficio n. 30584 del 03/07/2014 rilasciato a nome della ditta Nicastri Roberto e successivo N.O. di surroga a nome della Ditta richiedente "VIEFFE Società Semplice Agricola".

ARTICOLO 2 - SUPERFICIE DA IRRIGARE

La superficie da irrigare è di complessivi Ha 40.85.02 facente parte del maggior fondo esteso complessivamente Ha 57.37.37 di cui Ha 15.52.35 risultanti superficie non irrigua, fabbricati, laghetto, tare e stradelle.

Le particelle da irrigare sono quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma del Dott. Agr. Melchiorre Leone che fa parte integrante del presente disciplinare e precisamente sono: 5, 12, 135, 162, 212, 359, 360, 361, 439 e 582 del sopra riportato foglio di mappa n. 52.

ARTICOLO 3 - LUOGO E MODO DI PRESA

Le opere di derivazione delle acque dal laghetto collinare in terra battuta in argomento, consistono nell'installazione di una elettropompa sommersa per il sollevamento dell'acqua dal fondo del letto dello stesso laghetto, la cui portata non deve superare lt./sec. 5,00.



Tali opere sono conformi al progetto a firma del Dott. Agr. Melchiorre Leone, che forma parte integrante del presente disciplinare.

ARTICOLO 4 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge è fatto obbligo alla Società concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata.

L'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Società concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra, regolare l'utenza, stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o dei turni orari.

ARTICOLO 5 - DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI

E' stato installato, a cura e spese del concessionario della derivazione, detto dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi derivati a monte del punto di prelievo, come da disposizione dell'Ufficio del Genio Civile, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio interessato.

Esso consiste in un contatore volumetrico marca WMVI, matricola n. ~~1~~ 00259/97.

Il misuratore dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento.

La Società concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura fossero sigillate, per disposizione

dell'Ente concedente la derivazione, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

La lettura dei volumi dovrà essere comunicata dalla Società concessionaria, annualmente, all'Autorità concedente.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da Ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta l'Ufficio del Genio Civile, al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate, lo riterrà opportuno.

L'Ufficio del Genio Civile di Trapani avrà la facoltà di esercitare un controllo periodico sugli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento sulla derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche 14/08/1920 n. 1285.

Inoltre, l'Ufficio del Genio Civile di Trapani si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi di acqua assegnati al fine di garantire il minimo deflusso costante vitale a salvaguardia dell'equilibrio dell'ecosistema fluviale nel bacino del Vallone denominato "Pionica" affluente del fiume Grande.

ARTICOLO 6 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per l'attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa dalla proprietà, della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno anche se il bisogno si riconoscesse dopo l'emissione del decreto di concessione.

I concessionari sono tenuti a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno la portata che l'autorità competente eventualmente riterrà necessaria per garantire il

minimo deflusso vitale, ai sensi dell'art. 3, lett. i) della legge 18 maggio 1989 n. 183.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE


La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amministrazione concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità d'acqua concessa, la quale potrà ridursi ed anche venir meno del tutto per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, senza che perciò la Società concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione, indennizzi di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene, quindi, fatta a totale rischio della Società concessionaria.

La concessione non può essere ceduta né in tutto né in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni quaranta (40) successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità naturale dell'acquifero e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la



domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con quelle modifiche che per le variate condizioni dei luoghi si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione Siciliana ha diritto o di ritenere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, nelle sponde, nelle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

ARTICOLO 9 - CANONE

La Società concessionaria corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di concessione, l'annuo canone di € 49,27 per l'anno 2016 e successivi, ai sensi degli art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, aggiornato dall'art. 15 della L.R. 16/04/03-n. 4 e successivi aggiornamenti (D.P.R.S. del 9/12/2004 triennio 2004 - 2006, D.D.G. n. 1670 del 6/08/2008 triennio 2007 - 2009, D.D.G. n. 2271 del 24/11/2009 triennio 2010 -2012, D.D.S. n. 3682 del 21/12/2012 triennio 2013 -2015 e D.D.S. n. 2456/D.A.R. del 16/12/2015 biennio 2016 - 2017), anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. di Legge 11/12/1933 n. 1775.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

- a) il pagamento della somma di € 31,00 come da quietanza n. 002954 in data 238/02/2014 della Cassa Regionale della Banca UniCredit di Trapani, a termine del comma 2° dell'art. 7 del T.U. n. 1775/33 e successive modifiche ed

integrazioni;

b) il pagamento della somma di € 5,16 tramite bollettino di c/c postale 17770900 intestato a Cassa Prov.le della R.S. Gestione della Banca UniCredit di Trapani, per pagamento tassa di CC. GG. di cui alla L.R. 18/04/1981 n. 67, come da ricevuta n. 0002 del 18/04/2016;

c) il pagamento della somma di € 100,00 presso il Servizio Cassa Regionale del Banco di Sicilia di Trapani, come da ricevuta di accredito BancoPosta n. 51472 in data 26/02/2014 per spese di sorveglianza, prove di portata e quant'altro dipendenti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1285/20.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Legge 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ARTICOLO 12 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Società concessionaria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Santa Ninfa, nella Provincia di Trapani, nel cui territorio ricadono le opere di presa.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA IGIENICO - SANITARIA

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che la Società concessionaria abbia nulla da pretendere dall'Amministrazione per

risarcimento danni.

La Società concessionaria, resta obbligata a far eseguire, a proprie spese, dall'ASP competente per territorio le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Ufficio del Genio Civile lo riterrà opportuno, a tutela della salute pubblica.

LA DITTA CONCESSIONARIA

VIEFFE
SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento sulle acque pubbliche 14/08/1920 n° 1285 si autentica la firma del Sig. Ficarotta Leonardo, nella qualità di Legale Rappresentante della "VIEFFE Società Semplice Agricola"


Il Dirigente incaricato

(Ing. Giuseppe Marino)

Trapani, li 18/04/2016

L'INGEGNERE CAPO

(Giuseppe Rirvello)





REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
 Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Concessione per la derivazione delle acque
T.U. 11.12.1933 n.1775-art. 7 - Conc./276 -

Elaborati Tecnici:

- Estratto di mappa
- Corografia IGM 1:25000
- Planimetria catastale
- C.T.R. 1:10000



Il Committente

Roberto Nicastrì

Azienda: c.da Pionica

Agro di Santa Ninfa

19/07/2016

Il Tecnico

Dott. Agr. Melchiorre Leone

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità
 Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE TRAPANI
 U.O. n. 9 Acque Concessioni e Autorizzazioni

Rif. Pratica n.

Case. 276

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 (Ing. Giuseppe Marino)





CONFORME ALL'ORIGINALE
N. 13
LEONE




6-Ago-2013 11:41
Prot. n. T79566/2013

Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 1552.000 x 1104.000 metri

Comune: SANTA NINFA
Foglio: 52

1 Particella: 547






PLANIMETRIA CATASTALE
COMUNE DI SANTA NINFA
FOGLIO DI MAPPA 52
scala 1:4000

UBICAZIONE INVASO 
PUNTO DI PRESA 
CENTRALE SOLLEVAMENTO 

copia conforme all'originale
art. 49 L.R. 25.03.1986 n.13

Il Tecnico
Dott. Agr. Melchiorre Leone



C-ACQ 2013 11:41
Prot. n. 27936/2013

Scala originale: 1:4000
Dimensioni corrette: 1532.000 x 1104.000 metri

Comune: SANTA NINFA
Foglio: 52




COROGRAFIA IGM F°257 II N.O.
scala 1: 25000


copla conforme all'originale
art. 49 L.R. 25.03.1986 n.13

Il Tecnico

Dott. Agr. Melchiorre Leone

Melchiorre Leone





C.T.R. 1:10000 C/DA PIGNICA
COMUNE DI SANTA NINFA
FOGLIO 52
scala 1:4000



C. SA
582

